



Autorità Nazionale Anticorruzione

Delibera n. 9 dell'11 gennaio 2017

Oggetto: Procedimento sanzionatorio nei confronti del Comune di Crotone (KR) per omessa adozione degli aggiornamenti del Piano Triennale della Prevenzione della Corruzione (PTPC) e del Programma Triennale per la Trasparenza e l'Integrativa (PTTI) relativi ai trienni 2015/2017 e 2016/2018.

Fascicolo UVMAC/S/3117/2016

Il Consiglio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione

nell'adunanza dell'11 gennaio 2017;

Visto l'articolo 19, comma 5, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, secondo cui, salvo che il fatto costituisca reato, l'Autorità Nazionale Anticorruzione applica una sanzione amministrativa non inferiore nel minimo a euro 1.000 e non superiore nel massimo a euro 10.000, nel caso in cui il soggetto ometta l'adozione del Piano triennale di prevenzione della corruzione, del Programma triennale per la trasparenza e l'integrità o dei Codici di comportamento;

Visto l'articolo 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190, secondo il quale ciascuna amministrazione entro il 31 gennaio di ogni anno adotta il Piano triennale di prevenzione della corruzione;

Visto il paragrafo 3.1.1. del Piano nazionale anticorruzione 2013, con il quale sono specificati i contenuti minimi dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, il successivo aggiornamento di cui alla determinazione ANAC n. 12 del 28 ottobre 2015 e il Piano nazionale anticorruzione 2016, di cui alla delibera n. 831 del 3 agosto 2016;

Visto l'articolo 10, del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, nella versione vigente alla data di scadenza dell'adempimento di che trattasi, secondo il quale ogni amministrazione adotta il Programma triennale per la trasparenza e l'integrità, da aggiornare annualmente;

Visto il Comunicato del Presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione in data 13 luglio 2015;

Visti i principi e le disposizioni della legge 24 novembre 1981, n. 689;

Visto il Regolamento in materia di esercizio del potere sanzionatorio dell'Autorità Nazionale Anticorruzione per l'omessa adozione dei Piani triennali di prevenzione della corruzione, dei Programmi triennali di trasparenza, dei Codici di comportamento, di cui alla delibera del 9 settembre 2014, pubblicato in G.U. n. 233/2014 (di seguito Regolamento sanzionatorio);



Autorità Nazionale Anticorruzione

Visto l'accertamento eseguito dall'ufficio istruttore dell'Autorità, sul sito istituzionale del comune di Crotone, con il quale è stata riscontrata la mancata pubblicazione, nella apposita sezione denominata "Amministrazione trasparente", degli aggiornamenti del PTPC e PTTI relativi ai trienni 2015/2017 e 2016/2018;

Tenuto conto che sindaco in carica dr. [omissis] con prot. n. 39870 del 26.7.2016 aveva rappresentato che a seguito di nuova tornata elettorale il Comune di Crotone era sprovvisto della figura di Segretario comunale/Responsabile della prevenzione della Corruzione;

Vista la nota dell'Ufficio istruttore n. 139859 del 27.9.2016 con la quale veniva richiesto al Comando provinciale di Crotone della Guardia di Finanza, un accertamento di residenza anagrafica in merito ai nominativi, riscontrati sul sito istituzionale, della giunta in carica e dei precedenti assessori del Comune di Crotone;

Visto l'accertamento eseguito dal Comando Provinciale Crotone della Guardia di Finanza, comunicato con nota n. 291095 del 29.9.2016;

Vista la nota del 3.10.2016 protocollo n. 143870, di avvio del procedimento sanzionatorio, da parte del Responsabile del procedimento dell'Autorità, indirizzata distintamente ai componenti della Giunta comunale in carica, ossia al sindaco [omissis], agli assessori [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e alla Giunta comunale precedente, ex [omissis], ex assessori, [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e a [omissis] per aver svolto l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione e segretario comunale, quali soggetti obbligati alla redazione e all'adozione degli aggiornamenti del PTPC e PTTI, ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. e) del Regolamento, con la quale sono state chieste le cause della mancata predisposizione ed approvazione dei citati aggiornamenti;

Vista la nota dell'Ufficio UVMAC n. 153508 del 18.1.2016 con la quale si chiedeva al Segretario comunale/RPC nel frattempo nominato dalla nuova Giunta del comune di Crotone, i dati anagrafici di tutti i soggetti facenti parte dell'organo di indirizzo politico e del RPC e RTTI che si sono avvicendati a partire dalla data del 26.4.2014;

Vista la nota inviata dal Segretario generale/RPC del comune di Crotone, dr. [omissis], acquisita al protocollo di questa Autorità n. 159894 del 28.10.2016, con la quale ha trasmesso, in riscontro a quanto richiesto, le generalità e indirizzo della giunta in carica, integrando tale elenco con i nominativi degli assessori che si sono avvicendati nella carica dal 24 giugno 2014;

Vista la nota n. 161664 del 2.11.2016 con la quale l'Ufficio istruttore ha provveduto ad integrare l'avvio del procedimento sanzionatorio nei confronti dei componenti la precedente giunta - sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] - e nei confronti della sig.ra [omissis], assessore della giunta in carica, all'esito dei nominativi pervenuti dall'amministrazione comunale;

Vista la nota n. 180195 del 5.12.2016 con la quale l'Ufficio istruttore ha provveduto a notificare all'avv. [omissis], dirigente del settore VI del Comune di Crotone, per il tramite del segretario comunale/RPC, l'avvio del procedimento sanzionatorio per omessa adozione degli



Autorità Nazionale Anticorruzione

aggiornamenti del PTTI relativi ai trienni 2015/2017 e 2016/2018, in qualità di Responsabile della Trasparenza del comune di Crotone dal 2014 al 2016;

Viste le controdeduzioni inviate congiuntamente dalla Giunta in carica, sigg. [omissis] (sindaco), [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], nelle quali si evidenzia che l'organo politico e di indirizzo è in carica dal 29.6.2016, dopo la proclamazione del Sindaco in data 25.6.2016 e che è venuto a conoscenza degli inadempimenti contestati solo a seguito di avvio di procedimento sanzionatorio da parte dell'ANAC;

Viste le controdeduzioni inviate dalla dr. [omissis], segretario comunale/RPC del Comune di Crotone fino al 1°maggio 2016, data del collocamento in quiescenza, nelle quali rappresenta che in assenza di una struttura organizzativa di supporto, stante la carenza di personale e l'intensificarsi degli adempimenti, l'attività propedeutica all'aggiornamento dei Piani in trattazione procedevano a rilento anche se non ascrivibile ad una Amministrazione passiva;

Viste le controdeduzione congiuntamente inoltrate dai componenti della Giunta precedentemente in carica nel comune di Crotone, sigg. [omissis] (ex sindaco), [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] e [omissis], nelle quali vengono condivise le osservazioni formulate dalla dr.ssa [omissis], evidenziando tuttavia che il vertice amministrativo, prima del suo collocamento a riposo, non ha completato concretamente, l'istruttoria per la predisposizione dell'atto dovuto;

Viste le controdeduzioni dell'avv. [omissis], in qualità di Responsabile della Trasparenza nel Comune di Crotone, nelle quali rappresenta che: il suo incarico di RT è cessato in data 25.6.2016 a seguito alla scadenza del mandato amministrativo della precedente compagine amministrativa, come indicato nel decreto sindacale del 28.1.2014, prot. 392int, con il quale era stato conferito l'incarico; il mancato completamento degli aggiornamenti del PTPC e PTTI sono imputabili ad una serie di circostanze sopravvenute (collocamento in quiescenza del Segretario Generale dr.ssa [omissis], ricoveri ospedalieri seguiti da interventi chirurgici di una certa consistenza del predetto, tutt'ora in stato di convalescenza); il regolare processo di aggiornamento può essere e deve essere attuato dall'Amministrazione in carica e dall'attuale Segretario Generale, per il principio della continuità amministrativa e, trattandosi, tra l'altro, di semplice aggiornamento, anche nella considerazione che l'attuale norma ed il PNA hanno unificato il piano trasparenza in un piano unico.

Preso atto delle comunicazioni inoltrate dai sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis] nelle quali attestano di aver concluso la carica di assessore nel comune di Crotone prima degli adempimenti introdotti dalla legge 190/2012;

Tenuto conto che i sigg. [omissis] e [omissis] non sono compresi nell'elenco ufficiale fornito dall'amministrazione comunale tra gli assessori in carica dal 2011 al 2016;

Visti gli atti del procedimento e la documentazione acquisita nel corso dell'istruttoria;

Considerato che dalla documentazione acquisita è emerso che:

I - Risultanze istruttorie e valutazioni

Il Comune di Crotone conta circa 62.178 abitanti;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- l'attività di vigilanza sulle misure di prevenzione della corruzione attivata dal competente Ufficio dell'Autorità, nei confronti del comune di Crotone, ha portato ad accertare l'omessa adozione degli aggiornamenti del P.T.P.C. e del P.T.T.I. per due trienni, 2015/2017 e 2016/2018, come prescritti dall'art. 1, comma 8, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 10 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 nel testo vigente al momento dell'illecito amministrativo;
- dall'istruttoria è emerso che il comune di Crotone, alla data di avvio del procedimento sanzionatorio, non aveva adempiuto all'obbligo di adottare gli aggiornamenti, con cadenza annuale, del Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e del Programma Triennale della Trasparenza e l'Integrità, come più volte ribadito dall'ANAC sia nei comunicati del Presidente sia negli aggiornamenti del PNA, risultando pubblicato sul sito istituzionale solo il PTPC e il PTTI relativi al triennio 2013/2016;
- il d.lgs. 97/2016 ha modificato l'art. 10, del d.lgs. 33/2013, prevedendo che ogni amministrazione espliciti gli adempimenti in materia di trasparenza in una apposita sezione del PTPC, superando il PTTI come documento distinto: tale previsione è intervenuta nel 2016 e non può che influire sulla predisposizione del PTPC relativo al triennio 2017/2019;
- sono da considerare i differenti comportamenti tenuti dai diversi "soggetti obbligati" secondo quanto disposto dall'art. 11 della Legge n. 689/1981;
- la nuova Giunta costituitasi dal 29.6.2016 avrebbe dovuto prestare maggiore attenzione al regolare adempimento di quanto prescritto dalla normativa anticorruzione da parte del Comune di Crotone e adoperarsi per il rispetto degli obblighi di legge. Tuttavia bisogna considerare come esimente la vacanza della figura di segretario comunale, nominato solo in data 10.10.2016, e che nel frattempo il dirigente, avv. [omissis], che oltre a svolgere le funzioni di RT, aveva l'incarico di Vice Segretario, ha avuto la necessità di assentarsi per malattia, venendo così a mancare, all'organo di indirizzo politico, il necessario supporto amministrativo per la redazione dei documenti omessi;
- le giustificazioni addotte dalla dr.ssa [omissis] in qualità di RPC fino al 1° maggio 2016, dell'avv. [omissis] in qualità di RT, fino al giugno 2016 e dall'ex Giunta del comune di Crotone non sono condivisibili in quanto gli atti contestati vanno adottati dall'organo di indirizzo politico su proposta del RPC e RT ai quali spetta altresì il compito di darne la massima diffusione e di monitorarne la corretta applicazione.

Le giustificazioni relative alle assenze per malattia, al collocamento a riposo e alla nuova tornata elettorale avvenute nel corso del 2016, non possono avere incidenza sugli aggiornamenti dei Piani relativi al triennio 2015/2017 che avrebbero dovuto essere adottati entro il 31 gennaio 2015, né per il triennio 2016/2018 che aveva come termine ultimo il 31 gennaio 2016;



Autorità Nazionale Anticorruzione

È quindi accertata la responsabilità di tali soggetti, in quanto il RPC e il RT devono adoperarsi per far sì che l'organo di indirizzo sia messo nelle condizione di adottare i Piani oggetto di contestazione e la Giunta non può esimersi da un adempimento previsto dalla legge, oltre che ad un più generalizzato obbligo di controllo affinché le disposizioni normative e regolamentari siano attuate;

- l'elemento psicologico che caratterizza la censurata condotta è da rinvenirsi nella colpa, in quanto, seppur caratterizzata da inosservanza degli ordinari doveri di diligenza, si può escludere che il comportamento omissivo del comune di Crotone fosse il fine ultimo della sua azione.

II - Determinazione della sanzione

Considerato che:

- la sanzione pecuniaria è determinata ai sensi dell'art. 19, comma 5, lett. b) del decreto legge n. 90/2014, secondo i parametri contenuti nell'art. 8 del Regolamento, con l'applicazione dei criteri generali contenuti nella legge n. 689/1981;
- l'importo è definito in rapporto a: la gravità dell'infrazione, anche tenuto conto del grado di partecipazione dell'interessato al comportamento omissivo; la rilevanza degli adempimenti omessi, anche in relazione alla dimensione organizzativa dell'amministrazione e al grado di esposizione dell'amministrazione, o di sue attività, al rischio di corruzione; la contestuale omissione di più di uno dei provvedimenti obbligatori; l'eventuale reiterazione di comportamenti analoghi a quelli contestati; l'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze dell'infrazione contestata;
- le risultanze istruttorie sono state valutate secondo gli anzidetti parametri;
- nel caso di specie, la mancata adozione degli aggiornamenti annuali del PTPC e PTTI è connotata da caratteri di gravità e rilevanza, trattandosi adempimento previsto dalla legge, anche in considerazione del protrarsi del comportamento omissivo per un considerevole periodo di tempo.

Ritenuto che la sanzione resta a carico dei soggetti tenuti al dovere d'azione violato (sindaco, assessori, responsabile della prevenzione e responsabile della trasparenza), sulla base delle argomentazioni che precedono, si è ritenuto di irrogare la sanzione pecuniaria pari ad euro 1.100 (millecento/00).

Tutto ciò premesso e considerato

DELIBERA

- di irrogare la sanzione pecuniaria in misura pari a euro 1.100 (millecento/00) per ciascuno dei soggetti, ai signori:
 - o [omissis], nella qualità di ex sindaco;



Autorità Nazionale Anticorruzione

- [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], e [omissis], nella qualità di ex assessori;
- [omissis], e [omissis], per aver svolto rispettivamente l'incarico di Responsabile della prevenzione della corruzione fino al 1° maggio 2016 e di Responsabile della trasparenza fino al 25 giugno 2016;
- di disporre l'archiviazione nei confronti dei sigg. [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis], [omissis].

Il pagamento della sanzione pecuniaria dovrà essere effettuato entro 30 giorni dalla data della comunicazione del presente provvedimento mediante versamento in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, da eseguire sul conto corrente di tesoreria acceso presso il Monte Paschi di Siena (agenzia di via del Corso 232, 00186 ROMA), codice IBAN: **IT7700103003200000004806788**.

Una copia del bonifico effettuato, provvista dell'indicazione del numero della delibera e della dicitura "Autorità Nazionale Anticorruzione – Ufficio Risorse Umane e Finanziarie" dovrà essere anticipata via fax al n. 06.36723289 e inoltrata, a mezzo posta, alla sede dell'Autorità – URUF – Via Marco Minghetti n. 10 – 00187 Roma ovvero, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo protocollo@pec.anticorruzione.it. In caso di omesso versamento la riscossione avverrà mediante ruolo ai sensi dell'art. 27 della legge 24 novembre 1981, n. 689.

Il pagamento della sanzione pecuniaria potrà essere oggetto di rateizzazione.

Ai sensi dell'articolo 19, comma 5-bis, del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito in legge, con modificazioni, dall'articolo 1, comma 1, della legge 11 agosto 2014, n. 114, il presente provvedimento può essere impugnato innanzi al Tribunale in composizione monocratica.

Il presente provvedimento è pubblicato integralmente sul sito istituzionale dell'Autorità.

Il Presidente
Raffaele Cantone

Depositato presso la Segreteria del Consiglio il 23 gennaio 2017

Il Segretario Rosetta Greco